

STATUTO

**" L'ONDA PERFETTA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALMA CAMPANIA NA VIA
SOPRAVICO 39

Numero REA: NA - 815801

Codice fiscale: 06445081216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2009 - Statuto completo	2
--	---

		 <i>Gianmario Angelino</i> <i>Notaio</i>
	Allegato "A" al n. 10.232 di repertorio	
	Statuto della	
	"L'ONDA PERFETTA Società cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Palma Campania (NA) la	
	Società Cooperativa denominata "L'ONDA PERFETTA Società coo-	
	perativa sociale" . Alla Cooperativa, per quanto non previsto	
	dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà	
	istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre	
	duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibe-	
	razione dell'Assemblea, solo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art.3 Art.4°)Scopo.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.La coopera-	
	tiva si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo e in rapporto ai quali agisce. Questi principi	
	sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona,	
	1	

	la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra	
	cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in atti-	
	ività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali	
	della cooperazione all'interno del movimento cooperativo ita-	
	liano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apo-	
	litica. Come previsto dall'art.2512 c.c., n.2), la cooperati-	
	va si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Lo scopo che	
	i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ot-	
	tenere, tramite la gestione in forma associata e con la pre-	
	stazione della propria attività lavorativa, continuità di oc-	
	cupazione e le migliori condizioni economiche, professionali	
	e sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qual-	
	siasi forma consentita dalla legislazione italiana. Riguardo	
	ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il	
	principio della parità di trattamento. La cooperativa può	
	svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Art.5°) Oggetto. La società, con riferimento ai requisiti ed	
	agli interessi dei soci, intende essere socialmente utile e,	
	nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ha per og-	
	getto: - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	così come definiti nell'art.1, comma I, lettera "A", della	
	2	

	legge 381 dell'8 novembre 1991; -intervenire a livello di	
	prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito	
	della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con	
	l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute.	
	Intende perciò occuparsi delle aree: materno - infantile,	
	età evolutiva, adulti e anziani, tenendo presente le proble-	
	matiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e	
	delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Ita-	
	lia; -attività di studio e verifica dei bisogni territoriali	
	mediante ricerche di tipo epidemiologico statistico e socio-	
	logico; -interventi di consulenza nelle strutture organizzate	
	del territorio; -interventi in corsi di formazione professio-	
	nale; -interventi su propria iniziativa, purchè rispondenti	
	ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi	
	suddetti; -attività di informazione e promozione cultura-	
	le;-attività ricreative e sportive; -gestione di strutture	
	socio-sanitarie e residenze sanitarie per le fasce sociali di	
	emarginazione; -gestione di asili nido, scuole materne, baby	
	parking, ludoteche; -attività di turismo sociale. La coopera-	
	tiva potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia	
	in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici	
	e/o privati. Essa potrà partecipare a pubblici appalti per	
	l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonchè compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale necessarie ed utili alla	
	3	

	realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o	
	indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, a	
	titolo di sola indicazione esemplificativa;-costituire o as-	
	sumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma,	
	in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività	
	sociale, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;	
	-dare adesioni e partecipazioni a società, enti ed organismi	
	economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevo-	
	larne gli scambi , gli approvvigionamenti, il credito, l'as-	
	sistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simi-	
	li; -concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsia-	
	si altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperati-	
	va aderisce, nonchè a favore di altre cooperative (esclusa	
	l'attività finanziaria ai sensi della legge 197/1991 ed e-	
	sclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del	
	decreto legislativo 385/1993); -coordinare le attività previ-	
	denziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istru-	
	zione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con o-	
	blazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a	
	rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle coo-	
	perative consorziali ed in quelle fra essi e gli alti lavora-	
	tori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà	
	nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita,	
	4	

	dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali	
	dei lavoratori. La cooperativa si propone altresì di svilup-	
	pare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, isti-	
	tuendo una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento del-	
	l'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la rac-	
	colta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Coo-	
	perativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come at-	
	tività comunque non prevalente e per il migliore conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possi-	
	bilità di svolgimento di attività che la legge riserva a so-	
	cietà in possesso di determinati requisiti, appositamente au-	
	torizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi, necessa-	
	rie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comun-	
	que, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai mede-	
	simi; qualunque altra attività affine o connessa a quelle so-	
	praindicate. Inoltre la cooperativa potrà stipulare contratti	
	per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai	
	sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autoriz-	
	zazione della assemblea dei soci.	
	TITOLO III SOCI Art. 5 (Soci ordinari)	
	5	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifi-	
	ca di soci coloro che sono in grado di contribuire al rag-	
	giungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei	
	seguenti requisiti: a)cognome, nome,luogo e data di nascita,	
	domicilio e cittadinanza; b)l'attività svolta in relazione ai	
	requisiti di cui all'articolo precedente; c)l'ammontare della	
	quota che si propone di sottoscrivere;d)l'incondizionata ac-	
	cettazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibera-	
	zioni assunte;e)la dichiarazione di non essere portatore di	
	interessi contrari ai fini perseguiti dalla cooperativa.	
	-piena capacità giuridica e di azione. In nessun caso possono	
	essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identi-	
	che od affini , o partecipano a società che, secondo la valu-	
	tazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'atti-	
	vità svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa . I	
	soci ordinari possono essere soci lavoratori, che prestano la	
	loro attività ricevendone un compenso di qualsiasi natura o	
	entità; soci fruitori , che usufruiscono, a vario titolo di-	
	rettamente o indirettamente , dei servizi prestati dalla coo-	
	perativa; soci volontari, che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente. Art. 6 (Categoria speciale di soci) La Cooperati-	
	va potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero	
	6	

	dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperato-	
	ri. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse o al fine di completare la loro forma-	
	zione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a	
	tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla	
	categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresenta-	
	re altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla ca-	
	tegoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo	
	dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa de-	
	cisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non pos-	
	sono essere eletti nell'Organo amministrativo della Coopera-	
	tiva e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545	
	bis e 2476, comma 2 , del codice civile. Oltre che nei casi	
	previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutua-	
	listico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono	
	cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente	
	7	

	statuto: a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazio-	
	ne. Verificatasi una causa di esclusione, il socio apparte-	
	nente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Orga-	
	no amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei di-	
	ritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo am-	
	ministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della do-	
	manda, notificare all'interessato la deliberazione di esclu-	
	sione . Art. 7 (Domanda di ammissione) Chi intende essere am-	
	nesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della condizione professionale, delle specifiche com-	
	petenze possedute; c) l'ammontare delle quote di capitale che	
	propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare in-	
	8	

	tegralmente il presente statuto e di attenersi alle delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) la espressa	
	e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbi-	
	trale contenuta negli artt.40 e seguenti del presente Statu-	
	to. g) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	si chiede di essere iscritto. In allegato curriculum vitae	
	dettagliato ed eventuali attività svolte nel campo del volon-	
	tariato. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del	
	codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti ,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o	
	la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la	
	deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda; c) la qualità della persona che sottoscrive la doman-	
	da. Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente,	
	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deli-	
	berato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal consi-	
	glio dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa e	
	ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammis-	
	sione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	9	

	cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo ammi-	
	nistrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non	
	sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, en-	
	tro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione	
	del diniego , chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	con propria decisione. Gli Amministratori, nella relazione al	
	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci. Art. 8 (Obblighi del socio) Fermi re-	
	stando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statu-	
	to, i soci sono obbligati:a)al versamento, con le modalità e	
	nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-del capitale	
	sottoscritto;-della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;- dal	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori; b)all'osservanza dello statuto, dei regola-	
	menti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni	
	dei soci e/o dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con	
	la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	10	

	rativa. Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di	
	socio si perde: 1. per recesso, esclusione, fallimento o per	
	causa di morte, se il socio è persona fisica;2. per recesso,	
	esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il so-	
	cio è diverso da persona fisica. 3. non si trovi più in con-	
	dizione, sia per motivi oggettivi che soggettivi, di parteci-	
	pare al raggiungimento degli scopi sociali; 4. abbia	
	perduto i requisiti per l'ammissione;5. in qualunque modo	
	danneggia oralmente o materialmente la Cooperativa, oppure	
	fomenta dissidio o disordine tra soci. Il consiglio di ammi-	
	nistrazione delibera la decadenza dei soci ai quali sia venu-	
	to meno lo status connesso alla loro partecipazione alla com-	
	pagine e precisamente:- i soci fruitori che hanno cessato	
	di usufruire dei servizi della Cooperativa- i soci lavora-	
	tori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la pro-	
	pria opera a favore della Cooperativa;-i soci lavoratori	
	svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e	
	formativo determinato al momento della loro ammissione a so-	
	cio dal consiglio di amministrazione. Art. 10 (Recesso del so-	
	cio) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:a)che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;b) che	
	non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.La domanda di recesso deve essere comuni-	
	cata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.Se non	
	11	

	sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori de-	
	vono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al	
	Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguar-	
	da il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici	
	tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-	
	ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richie-	
	sta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Art. 11 (Esclusione) L'esclusione può essere delibe-	
	rata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio: a)che non sia più in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammis-	
	sione;b) che risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamen-	
	to o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;c) che non osser-	
	vi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibera-	
	zioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accor-	
	12	

	dare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni	
	per adeguarsi;d)che, previa intimazione da parte degli Ammi-	
	nistratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non a-	
	dempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi tito-	
	lo;e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo.Contro la deliberazione di esclusione il	
	socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla co-	
	municazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-	
	ti.L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Art. 12 (Deli-	
	bere di recesso ed esclusione) Le deliberazioni assunte in ma-	
	teria di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci desti-	
	natori mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le con-	
	troversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in me-	
	rito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su	
	tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbi-	
	trale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statu-	
	to.L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mez-	
	zo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione	
	dei provvedimenti stessi. Art. 13 (Liquidazione) I soci re-	
	13	

	ceduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a	
	norma del successivo art.24, comma 4, lett. c) , la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.La li-	
	quidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo , ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non	
	sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il paga-	
	mento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso. Art.14 (Morte del socio) In caso	
	di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari	
	del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto noto-	
	rio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi,	
	entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In di-	
	fetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e	
	3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per	
	14	

	l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del	
	socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrati-	
	vo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure	
	di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquida-	
	zione ai sensi dell'art.13. Art.15 (Termini di decadenza, li-	
	mitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La	
	Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il	
	valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimbor-	
	so nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	15	

	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il	
	debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo,	
	o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI Art. 16 (Soci sovventori) Ferme re-	
	stando le disposizioni di cui al Titolo III del presente sta-	
	tuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovvento-	
	ri, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. Art. 17	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori) I conferimenti dei	
	soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in na-	
	tura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore di € 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrive-	
	re un numero minimo di quote pari a 10. Art. 18 (Alienazione	
	16	

	delle quote dei soci sovventori) Salvo che sia diversamente	
	disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissio-	
	ne dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sotto-	
	scritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del	
	soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire	
	i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il	
	socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Or-	
	gano amministrativo il proposto acquirente e gli Amministra-	
	tori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione. Art. 19 (Deliberazione di emis-	
	sione) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'e-	
	ventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo ammi-	
	nistrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	quote emesse; c)il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. A	
	tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	17	

	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori	
	non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nume-	
	ro di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribu-	
	zione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del ca-	
	pitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sov-	
	ventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce	
	altresi i compiti che vengono attribuiti all'Organo ammini-	
	strativo ai fini dell'emissione dei titoli. Art. 20 (Recesso	
	dei soci sovventori) Oltre che nei casi previsti dall'art.	
	2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di re-	
	cesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede	
	di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai	
	soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti	
	i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità pre-	
	viste per i soci operatori. Art. 21 (Azioni di participa-	
	18	

	zione cooperativa) La cooperativa, ricorrendo le condizioni,	
	può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del	
	diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli uti-	
	li, in conformità alle disposizioni previste dalla legge n.	
	59 del 31 gennaio 1992, nonché in eventuali disposizioni mo-	
	dificative ed integrative. Le azioni di partecipazione coope-	
	rativa devono essere offerte in opzione, in misura non infe-	
	riore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della	
	cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i	
	limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori. All'atto	
	dello scioglimento della cooperativa le azioni di partecipa-	
	zione cooperativa hanno il diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore	
	nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporta riduzione del valore nominale delle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte del-	
	la perdita che eccede il valore nominale complessivo delle a-	
	zioni o quote. La regolamentazione delle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa sarà disciplinata, in conformità della nor-	
	mativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci, il quale dovrà altresì	
	precisare: 1) le modalità dei termini di versamento del-	
	le azioni sottoscritte; 2) le modalità ed i termini per l'e-	
	missione delle azioni ed i criteri per la loro trasferibi-	
	lità. TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE Art.	
	19	

	22 (Elementi costitutivi)	Il patrimonio della Cooperativa è
		costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è
		formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,
		rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00
		(cento virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da
		ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; 2)
		dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
		nel Fondo per il potenziamento aziendale;b) dalla riserva le-
		gale formata con gli utili di cui all'art.24 e con il valore
		delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o
		esclusi ed agli eredi di soci deceduti;c) dall'eventuale so-
		vrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci
		ai sensi del precedente art. 8;d) dalla riserva straordina-
		ria; e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei
		soci e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili non pos-
		sono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale
		né all'atto dello scioglimento della Società. Art. 23 (Vin-
		coli sulle quote e loro alienazione) Le quote non possono es-
		sere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-
		dute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione de-
		gli Amministratori o dell'Amministratore Unico.Il socio che
		intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve
		darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccoman-
		data, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazio-
		ni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che con-
		20

	cede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale. Art. 24 (Bilan-	
	cio di esercizio) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al	
	trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio	
	sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga re-	
	dato il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:a) a riserva	
	legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cen-	
	to);b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	21	

	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 92 n. 59;d) ad eventuali dividendi in misura non su-	
	periore al limite stabilito dal codice civile per le coopera-	
	tive a mutualità prevalente.La decisione dei soci può, in o-	
	gni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivi-	
	sibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperato-	
	ri.La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te. Art.25 (Ristorni) L'Organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica. La decisione dei	
	soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito median-	
	te una o più delle seguenti forme:- erogazione diret-	
	ta;-aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	-emissione di quote di sovvenzione. La ripartizione del ri-	
	22	

	storno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando	
	la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento. TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI	
	SOCIALI Art. 26 (Decisioni dei soci) I soci decidono sulle	
	materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	
	sente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro ap-	
	provazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:a)l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;b)la nomina dell'Organo amministrativo;c)la nomina nei	
	casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale o del revisore;d) le modificazioni	
	dell'atto costitutivo;e) la decisione di compiere operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei soci.Le decisioni dei soci di cui	
	alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.Le deci-	
	sioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppu-	
	re quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero	
	di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione	
	23	

	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27. Art.	
	27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o con-	
	senso espresso per iscritto) Le decisioni dei soci, ad ecce-	
	zione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente	
	articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovve-	
	ro sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisio-	
	ne sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso	
	si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa	
	potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la	
	redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà	
	risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisio-	
	ne;- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;- l'indicazione	
	dei soci consenzienti;- l'indicazione dei soci contrari o	
	astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del moti-	
	vo della loro - contrarietà o astensione; -la sottoscrizione	
	di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contra-	
	ri.Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento della de-	
	cisione; - il contenuto della decisione; - il contenuto e le	
	risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere tra-	
	smessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successi-	
	vi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione,	
	24	

	scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella	
	quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contra-	
	rio ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma	
	potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comuni-	
	cazione che consenta un riscontro della spedizione e del ri-	
	cevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio	
	ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente	
	articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90)	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. Le deci-	
	sioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei	
	voti attribuibili a tutti i soci. Le decisioni dei soci, a-	
	dottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28 (Assemblee) Con riferimento alle materie indicate	
	nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26 e in tutti gli	
	altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più ammi-	
	nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei so-	
	ci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare	
	nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'As-	
	25	

	semblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a mano	
	, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo ,nella sede sociale o altrove purché in	
	Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato. Art.29 (Costituzione e quorum delibe-	
	rativi) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà più u-	
	no dei voti dei soci aventi diritto al voto.In seconda convo-	
	cazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia	
	il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.30 (Votazioni) Per le votazioni si procederà normalmente	
	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.Le elezioni delle cariche sociali saranno fat-	
	te a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione. Art.31 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al	
	26	

	voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da al-	
	meno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.Ciascun socio persona fisica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i	
	soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 (due)	
	voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.Ciascun socio non può rappresentare più di 2	
	soci.Il socio imprenditore individuale può farsi rappresenta-	
	re nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il	
	terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco. Art.32 (Presidenza dell'Assem-	
	blea) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, an-	
	che non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando	
	il verbale è redatto da un notaio. Art.33 (Amministrazione) La	
	27	

	Società è alternativamente amministrata, con scelta da adot-	
	tarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina,	
	da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministra-	
	zione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Am-	
	ministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consi-	
	glio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice presidente, quando questi non siano stati nominati	
	dall'assemblea. L'amministratore unico è a tempo determina-	
	to. Art. 34 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge. Gli Amministratori possono de-	
	legare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinan-	
	done il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eser-	
	cizio della delega. Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi	
	28	

	delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effet-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Art.35	
	(Convocazioni e deliberazioni) L'Organo amministrativo è con-	
	vocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia mate-	
	ria su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli Amministratori.La convocazione è fatta	
	dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. Art.36 (Integrazione del Consiglio) In caso di mancanza	
	sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice	
	civile.Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dei mancanti.In caso di mancanza so-	
	pravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Ammini-	
	stratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fat-	
	to d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	29	

	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	fari ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione. Art.37 (Compensi agli Amministrato-	
	ri) Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi do-	
	vuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, determinare il compenso dovuto ad alcuni de-	
	gli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti ad	
	essi attribuiti, Art.38 (Rappresentanza) L'Amministratore u-	
	nico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudi-	
	zio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono auto-	
	rizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze.Essi hanno anche la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passi-	
	ve riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudi-	
	ziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisd-	
	zione.In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presiden-	
	te.L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	30	

	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo. Art.39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge	
	o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.Devono	
	essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplen-	
	ti.Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con deci-	
	sione dei soci.I Sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci che approva il bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.Essi sono	
	rieleggibili.La retribuzione annuale dei Sindaci è determina-	
	ta dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'in-	
	terno periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia. TITOLO VII CONTROVERSIE Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le	
	controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia ogget-	
	to di controversia la qualità di socio; b) le controversie	
	relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese	
	31	

	quelle di esclusione da socio;c) le controversie da Ammini-	
	stratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La	
	clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tut-	
	te le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accet-	
	tazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
	di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si e-	
	stende alle contestazioni relative alla mancata accettazione	
	della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla	
	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagna-	
	ta dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma pre-	
	cedente. Art. 41 (Arbitri e procedimento) Gli Arbitri sono in	
	numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	Euro diecimila virgola zero zero (10.000,00) Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;b) tre,	
	per le altre controversie.Gli Arbitri sono scelti tra appar-	
	tenenti alla categoria professionale dei dottori commerciali-	
	sti della provincia di Napoli e sono nominati dal Presidente	
	dell'Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di Napo-	
	li.In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente	
	del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.La do-	
	manda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci	
	è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.Gli Arbitri decidono	
	32	

	secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lo-	
	do non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimo-	
	niali disponibili.Gli Arbitri decidono nel termine di mesi	
	tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio.Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Ar-	
	bitri fissano, al momento della costituzione, le regole pro-	
	cedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di tratta-	
	zione.Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della pro-	
	cedura. Art.42 (Esecuzione della decisione) Fuori dai casi in	
	cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia de-	
	ferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del	
	socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della Società o quando lasci presumere il venir me-	
	no della sua leale collaborazione all'attività sociale. TITO-	
	33	

	LO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art.43 (Scioglimento an-	
	ticipato). L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della So-	
	cietà nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i pote-	
	ri. Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale) In caso di scio-	
	glimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultan-	
	te dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:- a	
	rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci	
	ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23,	
	lett. c);-al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59. TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il funzionamen-	
	to interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la	
	Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministra-	
	tivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli suc-	
	cessivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stes-	
	si regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Art. 46	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devo-	
	luzione) I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio resi-	
	duo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	34	

36 di 36